

# CAPITOLO VII

## SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE

### Sezione I

#### Nozione

di **Marco Lamandini**

Abstract: .....

**Commentato [IDM1]:** Fornire abstract

**RIFERIMENTI NORMATIVI:** art. 2359 c.c.

#### 1. Alcune premesse di diritto euro-unitario

La nozione di “controllo” dettata dall’art. 2359 c.c. – pur presente già nel codice del 1942, seppur in termini non pienamente coincidenti<sup>1</sup> – deve l’attuale testo ad una riscrittura di quello originario intervenuta in sede di recepimento della Seconda direttiva in materia societaria<sup>2</sup>. Quella definizione di “società controllate e società collegate” va, dunque, anzitutto collocata nel contesto euro-unitario in cui funzionalmente si colloca, osservandone la finalità in relazione alla disciplina della sottoscrizione, acquisto e detenzione di azioni proprie nel quadro della regolamentazione di armonizzazione del capitale (tale disciplina si inquadra, ora, nella sezione 4 del capo IV, intitolato appunto “salvaguardia e modificazione del capitale” della Direttiva di consolidamento (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

<sup>1</sup> LAMANDINI, *Il “controllo”, Nozioni e “tipo” nella legislazione economica*, Milano, 1995, 17 ss.

<sup>2</sup> Seconda Dir. 77/91/CEE del Consiglio, del 13/12/1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa Seconda Dir. 77/91/CEE del Consiglio, del 13/12/1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all’art. 58, comma 2, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa in *OJ L 26*, 31/01/1977.

14/06/2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, e sue più recenti modificazioni)<sup>3</sup>. L'art. 67 Dir. 2017/1132 prevede, per quanto qui interessa, quanto segue:

1. La sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione di azioni della società per azioni da parte di un'altra società rientrante nei tipi elencati nell'allegato II, in cui la società per azioni dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante, è considerata come effettuata dalla società per azioni stessa.

Il primo comma si applica anche quando l'altra società è soggetta al diritto di un paese terzo e ha una forma giuridica paragonabile a quella di cui all'allegato II.

Tuttavia, quando la società per azioni dispone indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare indirettamente un'influenza dominante, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare il primo e secondo comma, purché prevedano la sospensione dal diritto di voto connesso con le azioni della società per azioni di cui dispone l'altra società.

2. In mancanza di un coordinamento delle disposizioni nazionali sul diritto dei gruppi, gli Stati membri possono:

a) definire i casi in cui si presume che una società per azioni possa esercitare un'influenza dominante su un'altra società; se uno Stato membro si avvale di questa facoltà, la sua legislazione prevede comunque che esista la possibilità di un'influenza dominante quando una società per azioni:

i) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socio dell'altra società; o

---

<sup>3</sup> Sulla quale v. ora KINDLER-LIEDER, *European Corporate Law, Article-by-Article Commentary*, Nomos, 2021.

ii) è azionista o socio dell'altra società e detiene da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale società, il controllo della maggioranza dei voti degli azionisti o dei soci di detta società.

Gli Stati membri non sono tenuti a prevedere altri casi oltre ai due menzionati nel primo comma, punti i) e ii);

b) definire i casi in cui si considera che una società per azioni disponga indirettamente del voto o eserciti indirettamente un'influenza dominante;

c) precisare le circostanze in cui si considera che una società per azioni disponga dei diritti di voto.

3. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di non applicare il primo e secondo comma del paragrafo 1 qualora la sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione sia effettuata per conto di una persona diversa da quella che sottoscrive, acquisisce o detiene, che non sia né la società per azioni di cui al paragrafo 1 né un'altra società in cui la società per azioni disponga direttamente o indirettamente della maggioranza dei diritti di voto o possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante.

La disciplina euro-unitaria appresta, nella sezione 4 del capo IV, un regime di tutela del capitale della società per azioni riferito alle operazioni sulle azioni proprie ed estende, alle specifiche condizioni indicate nell'art. 67 Dir. 2017/1132, quel regime alle azioni della società per azioni sottoscritte, acquistate o detenute da altre società di capitali (quelle indicate nell'allegato II alla direttiva o quelle che, soggette al diritto di un paese terzo, hanno una forma giuridica paragonabile a quella di cui all'allegato II, e dunque le società di capitali) nelle quali la società per azioni dispone della maggioranza dei voti o sulle quali può esercitare un'influenza dominante. In entrambe le ipotesi, il legislatore euro-unitario ha riguardo ad una situazione di potere, che si esprime ora nella possibilità di determinare con il voto la maggioranza dei voti nell'organo assembleare (ipotesi essa stessa considerata, implicitamente, come espressione di influenza dominante sulla società) ora, pur in assenza di tale potere, nel disporre comunque di un'influenza dominante.

Definire quando ricorra questa influenza dominante, in base al diritto euro-unitario, spetta alternativamente all'interpretazione ovvero agli Stati membri,

ove gli Stati membri stessi ritengano di esercitare l'opzione loro concessa di poter specificare tali ulteriori ipotesi, "in mancanza di un coordinamento delle disposizioni nazionali sul diritto dei gruppi". In quest'ultimo caso, tuttavia, è prescritto che ove uno Stato membro si avvalga di questa opzione e provveda così a specificare le ipotesi di influenza dominante, la disciplina nazionale debba risultare (almeno parzialmente) armonizzata nel senso che essa deve prevedere comunque (ma può anche limitarsi a prevedere) che esista la possibilità di un'influenza dominante quando una società per azioni: (i) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socio dell'altra società; o (ii) è azionista o socio dell'altra società e detiene da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale società, il controllo della maggioranza dei voti degli azionisti o dei soci di detta società.

Come si vede, la Dir. 2017/1132 non utilizza, in questo contesto, l'espressione società controllata o società controllante né l'espressione – più consueta, altrove, nella nomenclatura euro-unitaria – di "impresa madre" e di "impresa figlia". Questa diversa espressione è invece utilizzata ad esempio, limitando qui l'analisi a una direttiva che attenga al diritto societario e non abbia contenuto settoriale (che pur fanno ampio uso della medesima nozione di "impresa madre" e "impresa figlia", sia pure ai propri specifici fini), all'art. 2(10) e 22 Dir. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/06/2013 in materia di bilanci consolidati ove, rispettivamente, l'impresa figlia è "un'impresa controllata da un'impresa madre" e si fissano una serie di prescrizioni, alcune vincolanti, altre opzionali, agli Stati membri circa l'individuazione appunto dell'impresa figlia da consolidare. L'art. 22 Dir. 2013/34/UE prevede a riguardo che sussiste una relazione "impresa madre" e "impresa figlia":

(a) in situazioni corrispondenti a quelle previste dall'art. 67, par. 1, Dir. 2017/1132 come avviene, nella tipizzazione dell'art. 22 Dir. 2017/1132, se tale l'impresa madre ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia);

(b) in situazioni corrispondenti a quelle di presunzione armonizzata di influenza dominante rimessi dall'art. 67, par. 2, Dir. 2017/1132 all'opzione

degli Stati membri, come avviene, nella tipizzazione dell'art. 22 Dir. 2017/1132, se l'impresa madre (i) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia) oppure (ii) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa figlia ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;

(c) in presenza di altre situazioni, sempre riconducibili all'influenza dominante, come avviene, nella tipizzazione dell'art. 22 Dir. 2017/1132, se:

(i) l'impresa madre ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole (gli Stati membri possono però non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio dell'impresa figlia e gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione); ovvero

(ii) se l'impresa madre è azionista o socio di un'impresa e in questo caso alternativamente (1) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o (2) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa (gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di siffatti accordi); ovvero

(iii) se l'impresa madre ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (l'impresa figlia); o infine

(iv) se l'impresa madre e un'altra impresa (l'impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.

Ne risulta che, in assenza di una definizione unitaria di società controllante e controllata di diritto positivo euro-unitario e in presenza, viceversa, di diverse nozioni “a geometria variabile”, che risultano variamente modellate in funzione delle specifiche finalità di disciplina o in ragione della necessità politica di consentire agli Stati membri scelte opzionali circa almeno taluni tipi di relazione di potere da includere o meno nella definizione di “impresa madre” e “impresa figlia”, è esercizio interpretativo complesso, già nell’ordinamento euro-unitario, quello volto, da un lato, ad individuare quali siano le società sulle quali la società per azioni dispone della maggioranza dei voti o sulle quali può esercitare un’influenza dominante e, dall’altro lato, a raccordare tali diverse definizioni, rispettandone la specificità ma al tempo stesso valorizzandone i tratti unitari. Se ne ha conferma nella diversificata, in punto di tipizzazione normativa della fattispecie, attuazione della disciplina euro-unitaria da parte degli Stati membri.

La tipizzazione normativa in esame deve d’altro canto tener anche conto ora dei principi che reggono la disciplina contabile riferita all’obbligo di consolidamento per le imprese soggette ai principi contabili internazionali, e segnatamente per quanto qui intessa gli IFRS 10 e IFRS 11, i quali ai sensi del Reg. UE n. 1254/2011 della Commissione dell’11/12/2012 costituiscono parte integrante dell’ordinamento nazionale<sup>4</sup>.

Lo IFRS 10 prevede infatti un’analitica tipizzazione, sia a livello di principio sia a livello di guida applicativa, delle situazioni riconducibili, ai fini della redazione del bilancio consolidato, al “controllo”, espressione, questa, colà utilizzata espressamente, e definita come la situazione in cui “un investitore

---

<sup>4</sup> Anche in sostituzione parziale, in Italia, della disciplina previgente dell’art. 28 D.Lgs. n. 127/91 in tema di bilancio consolidato: PASSADOR, *Appunti sulla nuova nozione di controllo. Tra principi IAS/IFRS e diritto societario*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, 204; SCOGNAMIGLIO G., *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile, IAS/IFRS, La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 53, i quali precisano che l’applicazione dell’art. 28 risulta ora limitata alle società che non applicano i principi contabili internazionali. V. anche *public statement* ESMA 28/10/2014 (ESMA/2014/1309) e Consob, Comunicazione 19/01/2015, n. 0003907; sui precedenti IAS 27 e IAS 31 v. BIANCHI L.A., *Note sulla nozione di “controllo” nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, in *Riv. società*, 2011, 253; BINI, *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, in *Società*, 2011, 1067.

controlla un'entità oggetto di investimento"<sup>5</sup> e che ricorre "quando [questi] è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità"; il potere in questione ricorre a sua volta "quando [l'investitore] detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento"<sup>6</sup>; "il potere deriva dai diritti. In alcuni casi l'accertamento del potere è immediato come nel caso in cui il potere su un'entità oggetto di investimento si ottiene direttamente e unicamente attraverso i diritti di voto conferiti da strumenti rappresentativi di capitale come le azioni, e può essere determinato considerando i diritti di voto derivanti da tali partecipazioni. In altri casi, la verifica sarà più complessa ed è necessario considerare più fattori, per esempio nel caso in cui il potere risulti da uno o più accordi contrattuali"<sup>7</sup>.

## 2. La nozione codicistica di "controllo" e la riforma del diritto societario del 2003

Malgrado la riforma del diritto societario abbia ulteriormente accresciuto la rilevanza della nozione di "controllo" nel contesto della disciplina delle società di capitali, aggiungendo alle discipline codicistiche preesistenti<sup>8</sup>, lo «statuto» della direzione e coordinamento di società ed enunciando, in tale contesto, una presunzione di direzione e coordinamento che si fonda, appunto, sulla nozione di "controllo" dettata ai fini del consolidamento «o comunque» ai sensi dell'art. 2359 c.c.<sup>9</sup>, il D.Lgs. 17/01/2003, n. 6 non ha modificato in alcun modo il contenuto letterale del previgente art. 2359 c.c.

---

<sup>5</sup> V. IFRS 10, definizioni e par. 6.

<sup>6</sup> V. IFRS 10, par. 10.

<sup>7</sup> V. IFRS 10, par. 11.

<sup>8</sup> Principalmente quelle in tema di acquisto di azioni proprie riferite all'art. 2359 ss. e di rappresentazione contabile delle partecipazioni nelle controllate, come risulta dagli artt. 2424, 2424-bis, n. 15 e n. 17, 2426, 2427, 2428 c.c., anche se il richiamo alle società controllate è presente anche negli artt. 2381, 2399, 2403-bis.

<sup>9</sup> L'art. 2497-sexies c.c. che ha in tal modo dettato, a ben vedere, una presunzione di secondo grado, atteso che nella sostanza il *proprium* della nozione di "controllo" di cui all'art. 2359 c.c. consiste nel definire ipotesi presuntive di "controllo" in capo alla

Così facendo il legislatore non ha colto l'occasione della riforma né per meglio precisare taluni profili controversi circa l'esatta portata della definizione di "società controllate" né per farsi carico delle ragioni sistematiche che, tenuto conto del fatto che il termine passivo del "controllo", e cioè la società sulla quale la società per azioni esercita influenza dominante può essere, in base alla disciplina euro-unitaria di cui la normativa italiana è attuazione, ogni società di capitali di cui all'allegato II della Dir. 1132/2017, avrebbero forse consigliato, almeno secondo autorevole dottrina<sup>10</sup>, un "trapianto" della definizione nel capo IX, con gli aggiustamenti necessari a renderla applicabile anche agli altre società di capitali diverse dalla s.p.a. Ne deriva che, in assenza di tale intervento normativo, spetta all'interprete il compito di precisare i contorni della fattispecie, facendo buon governo dei principi che guidano nell'interpretazione della legge, tenendo conto del contenuto letterale, del contesto e delle finalità della fattispecie e delle discipline che, di volta in volta, fanno rinvio a quella definizione.

Si è così esattamente osservato, ad esempio, che si deve usare cautela nell'applicazione analogica delle definizioni di controllo dettate per la s.p.a. alla s.r.l.<sup>11</sup>, atteso che il regime legale della s.r.l. previsto dalla riforma del diritto societario consente opzioni statutarie<sup>12</sup> che potrebbero in talune situazioni rendere insufficiente, ai fini della ricorrenza dell'influenza dominante, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea<sup>13</sup>. Allo stesso modo, si è osservato<sup>14</sup> che l'interpretazione dell'art. 2359 c.c. non può che riflettere, nei limiti consentiti da un'interpretazione orientata alle finalità (o *rationes* di tutela) delle discipline rilevanti, "l'influsso di nozioni di controllo di

---

società per azioni che dispone della maggioranza dei diritti di voto o comunque di influenza dominante su un'altra società.

<sup>10</sup> WEIGMANN, *Verso una definizione di s.r.l. controllata*, in *Riv. dir. soc.*, 2014, 1, 30.

<sup>11</sup> WEIGMANN, *op. loc. cit.*

<sup>12</sup> Ad esempio, in tema di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva ai sensi dell'art. 2475, comma 3, c.c. e, soprattutto, di riserva a singoli soci dell'incarico di amministrazione ai sensi dell'art. 2468, commi 3 e 4, c.c.

<sup>13</sup> Salvo considerare inderogabile, come suggerisce sempre WEIGMANN, *op. loc. cit.* il diritto di deferimento all'assemblea delle decisioni sugli atti di gestione ai sensi dell'art. 2479, commi 1 e 4, c.c.

<sup>14</sup> CARIELLO, *Tra non controllo e controllo: sul mimetismo e sull'occultamento del controllo c.d. di fatto*, in *Riv. dir. soc.*, 2017, 34 ss.

derivazioni comunitaria del tutto pertinenti con tali fini”, e in particolare della nozione di controllo definita dallo IFRS 10 “destinato a influire sull’interpretazione dell’art. 2359, primo comma, c.c., intrecciandone la trama interpretativa di significati resi espliciti nello IFRS 10, non esplicitati nella disposizione codicistica, ma da considerarsi compatibili”.

La legislazione speciale, dal canto suo, continua a fare ampio uso della nozione di “controllo”, rinviando spesso a quella dettata dall’art. 2359 c.c. come fattispecie base; di conseguenza quella dell’art. 2359 c.c., almeno per tale ragione, resta una definizione normativa “centrale” e non invece “periferica”, come pur è stato di recente (e autorevolmente) sostenuto<sup>15</sup>, nel sistema delle definizioni di “controllo” utilizzate dal legislatore nazionale. Nel fare rinvio all’art. 2359 c.c., tuttavia, la legislazione speciale provvede in genere ad integrarne o limitarne la portata in funzione dei particolari interessi oggetto di tutela in relazione alla specifica disciplina<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> SPOLIDORO, *Questioni in tema di controllo di società*, in *Patrimonio sociale e governo dell’impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo*, a cura di Rescio G.A.-Speranzin M., Torino, 2020, 167.

<sup>16</sup> Emblematica la vicenda del “controllo pubblico” ai sensi del TUSP che ha originato un’ampia serie di pronunce giurisprudenziali e un vivace dibattito: per tutti, con varietà di orientamenti, v. BERCELLI, *La nozione di società a controllo pubblico nella giurisprudenza amministrativa*, in *Giornale dir. amm.*, 2019, 685; BIANCHINI, *La nozione di controllo congiunto nelle cosiddette società pubbliche*, in *Riv. dir. soc.*, 2020, 24; COMBA, *Le società a “controllo pubblico” (congiunto): luci e ombri dal (e sul) codice civile?*, in *Giur. it.*, 2020, 2, 391; DONATIVI, *“Società a controllo pubblico” e società a partecipazione pubblica maggioritaria*, in *Giur. comm.*, 2018, 1, 747; GUERRERA, *Considerazioni in tema di controllo pubblico, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del TUSP*, in *Riv. dir. soc.*, 2018, 517; MACCHIA, *Incertezze sulla nozione di controllo pubblico*, in *Giornale di dir. amm.*, 2019, 651; RANUCCI, *Forme e modalità di controllo di una pluralità di soci pubblici nelle società a partecipazione pubblica*, in *Foro it.*, 2019, 474; SUSANNA, *Osservazioni in tema di controllo congiunto e relativa necessaria “formalizzazione” nel testo unico partecipate pubbliche*, in *Società*, 2019, 140.

### 3. La nozione di «controllo» e i suoi principali profili problematici: a) il controllo plurimo disgiunto e i patti di sospensione del voto

L'esatta interpretazione della nozione di "controllo" sottesa alla definizione di società controllate dettata dall'art. 2359 c.c. è stata, per la sua importanza funzionale (sia "a servizio" della disciplina codicistica sia per effetto di rinvio ad essa, "a servizio" di numerose leggi speciali) e al tempo stesso per la laconicità e ambiguità della formula legislativa utilizzata, al centro di un ampio e talora vivace dibattito dottrinale negli anni Novanta<sup>17</sup>. Quel tema ha attirato

Commentato [IDM2]: In nota: dove apre la parentesi?

<sup>17</sup> CARIELLO, «Controllo congiunto» e accordi parasociali, Milano, 1997; COSTI, *I sindacati di blocco e di voto nella legge sull'OPA*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1992, I, 472; COSTI, *Parere, Due pareri su come vada inteso il «rapporto di controllo» in presenza di sindacati di voto (art. 4, comma 3, legge n. 1/1991)*, in *Contr. e impr.*, 1991, 1020; DONATIVI, *Impresa e gruppo nella legge antitrust*, Milano, 1996; FIGA TALAMANCA, *Direzione e «proprietà transitiva» del controllo di società*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, II, 333; LAMANDINI, *Appunti in tema di controllo congiunto*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 218; LAMANDINI, *Il "controllo", Nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, cit.; LAMANDINI, *Note minime sul patto di sindacato Mediobanca*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 1081; LAMANDINI, *Qualche spunto esegetico sulla nozione di "controllo" ai fini del consolidamento integrale*, in *I Gruppi di Società*, Atti del Convegno della Rivista delle Società, Milano, 1996, 1453; LAMANDINI, *Commento all'art. 26 del d.lgs. 127/91 in tema di bilancio consolidato*, in *Commentario alla nuova disciplina del bilancio consolidato*, in *Nuove leggi civ.*, 1997, 383; LEMME, *Il governo del gruppo*, Padova, 1997; MARCHETTI, *Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale*, in *Riv. società*, 1992, I, 14; NOTARI, *La nozione di "controllo" nella disciplina antitrust*, Milano, 1996; NOTARI, *Il gruppo "contrattuale" nella disciplina antitrust*, in *AA.VV., I gruppi di società*, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia 16-17-18/11/1995, Milano, 1996, 1697; RIMINI, *Il controllo contrattuale*, Milano, 2002; RONDINONE, *I gruppi di imprese tra diritto comune e diritto speciale*, Milano, 1999; SANTAGATA, *Il gruppo paritetico*, Torino, 2001; SBISA, *Il gruppo SIM-Parere*, in *Contr. e impr.*, 1992, 34; SCHIUMA, *Controllo, governo, partecipazione*, Padova, 1997; SCOGNAMIGLIO, *Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società*, Torino, 1996; SPOLIDORO, *Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust*, in *Riv. società*, 1995, 457; STELLA RICHTER, *"Trasferimento del controllo" e rapporti tra i soci*, Milano, 1996. Quel dibattito si è ulteriormente arricchito in occasione della riforma del diritto societario: v. SANTOSUSSO, *Sul collegamento societario nell'ambito dei poteri di fatto di società su società*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 722; NOTARI-BERTONE, sub art. 2359, in Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari (a cura di), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, 665 ss.; CARBONETTI, Sub Art. 2359, in *Commentario romano al nuovo diritto delle*

nuova attenzione da parte degli interpreti a seguito dell'elaborazione dei principi contabili internazionali in tema di controllo e controllo congiunto funzionali al consolidamento integrale e proporzionale<sup>18</sup> e l'interesse si è di recente ravvivato, in occasione di una controversa questione pratica<sup>19</sup>. Il tema continua, così, a proporre interessanti interrogativi ai quali vengono date risposte interpretative divergenti su di una serie di rilevanti questioni applicative<sup>20</sup>.

Un primo dubbio interpretativo si origina dal fatto che il legislatore non ha ritenuto necessario precisare se la definizione prevista ai n. 1-3 (tradotta nella formula legislativa «si considerano società controllate») vada considerata imperativa, nella forma di una *factio iuris* o comunque di una presunzione assoluta. Questo è quanto ha ritenuto Cass. civ. 03/05/2017, n. 10726<sup>21</sup>, in un caso nel quale si discuteva della legittimità o meno, sotto diversi profili, di una sanzione irrogata dalla Consob e, tra l'altro, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 2359 c.c., comma 1, n. 1, con riferimento al concetto di società controllata, precisando che nel caso di specie la presunzione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., risultava superata dallo statuto societario

---

società, diretto da D'Alessandro, Padova, 2010, 382; MARCHISIO, "Collegamento societario" e polisemie legislative, in *Riv. dir. priv.*, 2012, 91.

<sup>18</sup> PASSADOR, *Appunti sulla nuova nozione di controllo. Tra principi IAS/IFRS e diritto societario*, cit., 204; sui precedenti IAS 27 e IAS 31 v. BIANCHI L.A., *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 253; BINI, *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, cit., 1067.

<sup>19</sup> Sulla quale v. Consob, Comunicazione n. 01063431 del 13/09/2017, in *Riv. società*, 2017, 1166 con introduzione di MARCHETTI P.; CARIELLO, *Tra non controllo e controllo: sul mimetismo e sull'occultamento del controllo c.d. di fatto*, in *Riv. dir. soc.*, 2017, 34; per una controversa questione pratica di diritto del Delaware che ha posto al centro dell'attenzione la definizione di controllo v. PASSADOR, *Appunti sulla nozione di controllo nella giurisprudenza statunitense: la decisione della Court of Chancery del Delaware in Tesla*, in *Riv. dir. soc.*, 2019, 417.

<sup>20</sup> V. ad esempio, per la prospettazione di soluzioni interpretative in diversi punti difforni da quelle qui preferite, (anche) di recente, SPOLIDORO, *Questioni in tema di controllo di società, in Patrimonio sociale e governo dell'impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo*, a cura di Rescio G.A.-Speranzin M., Torino, 2020, 166.

<sup>21</sup> Su cui v. CALVI, *Collegamento societario indiretto: rilevanza della fattispecie ed esistenza della relativa presunzione*, in *Riv. dir. soc.*, 2019, 380.

della pretesa controllata che, essendo una s.r.l., stabiliva una maggioranza qualificata per ogni tipo di decisione, rendendo così di fatto impossibile il controllo del socio di maggioranza, detentore del 60% della quota di partecipazione, la quale non era sufficiente per raggiungere da solo la maggioranza qualificata. La Corte, nel respingere il motivo, ha viceversa espresso l'avviso che "quanto alla presunzione di controllo in capo al socio che dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea – che secondo la tesi del ricorrente integra una presunzione *iuris tantum* e risulta pertanto nel caso di specie superata dalla previsione statutaria in tema di maggioranze qualificate per le più importanti decisioni (art. 14) – va osservato che l'art. 2359 c.c. (richiamato dall'art. 93 TUF) considera società controllate 'le società in cui un'altra società dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria': trattasi dunque di una presunzione assoluta e quindi appare giuridicamente corretta la conclusione della Corte d'Appello che ha ritenuto ininfluenza, ai fini che interessano, la particolare previsione dello statuto circa le maggioranze richieste. Lo sforzo interpretativo della difesa del ricorrente per escludere il controllo della \*\*\* (e quindi della emittente \*\*\*) è apprezzabile, ma si scontra inevitabilmente col chiaro disposto normativo"<sup>22</sup>.

Per vero, la questione è lasciata irrisolta dalla stessa norma euro-unitaria di origine, e cioè l'art. 67(1) Dir. 2017/1132 e trova soluzione normativa espressa in sensi tra loro discordanti in diversi altri Stati membri<sup>23</sup>.

Tale questione assume particolare rilevanza concreta (anche) con riferimento alla configurabilità di ipotesi di «controllo plurimo disgiunto» e in particolare in quelle situazioni – già note alla prassi ma la cui emersione «alla luce del sole» risulta progressivamente favorita, secondo quanto risulta

---

<sup>22</sup> Per una critica a tale orientamento v. però SPOLIDORO, *Questioni in tema di controllo di società*, cit., 173.

<sup>23</sup> V. par. 15.05 EMCA–European Model Company Act, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2929348](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2929348) "The owning of majority of votes is also considered in most Companies Acts as a criterion for the assessment of control over a company (e.g., Czech Republic, Denmark, France, Germany, Poland, Portugal, Slovakia, Spain). In some countries, the presumption of control linked to majority voting rights is irrebuttable (e.g., Czech Republic, France, Poland) where in others it is a rebuttable presumption (e.g., Denmark, Germany, Portugal)" (enfasi aggiunta).

dall'esperienza empirica, da quanto prevede ora l'art. 2497-*septies* c.c. – in cui la detenzione della partecipazione azionaria di maggioranza assoluta o relativa (in una situazione di azionariato diffuso connotata da fisiologico assenteismo assembleare) non dia tuttavia luogo in capo al titolare della maggioranza dei diritti di voto ad un effettivo potere di influenza dominante. Ciò non già, come nel caso portato all'attenzione della Suprema Corte e deciso con la sentenza 10726/2017, in quanto si rilevi che non sussiste alcun controllo, ma nel senso che la società partecipata sia *stabilmente* eterodiretta da altri soci o da terzi in virtù di contratti ai sensi del n. 3 del comma 1 dell'art. 2359 c.c. ovvero di quelli dell'art. 2497-*septies* c.c. ove essi attribuiscono il potere di direzione e coordinamento a soggetti diversi dal titolare della partecipazione di maggioranza (assoluta o relativa)<sup>24</sup>.

In assenza, come si è visto, di un chiaro significato testuale della norma euro-unitaria di origine rappresentata dall'art. 67(1) Dir. 2017/1132, che non sembra di conseguenza offrire appigli per una interpretazione del diritto nazionale “conforme” al diritto europeo, il tenore letterale dell'art. 2359 c.c., in difetto di una espressa previsione che ammetta la prova contraria, appare volto a considerare in ogni caso controllate (con presunzione di natura assoluta) le società rispetto alle quali la società per azioni disponga della maggioranza dei voti come indicato nei numeri 1 e 2<sup>25</sup>; e tale indicazione letterale risulta rafforzata dall'orientamento interpretativo che riconosce, in

---

<sup>24</sup> La fattispecie trova un'applicazione *sui generis* nella legislazione speciale in materia bancaria (art. 37-*bis* D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e relative disposizioni di attuazione di Banca d'Italia) con riguardo al gruppo bancario paritetico, ove tuttavia la società per azioni controllante controlla per contratto più cooperative (sul modello del gruppo cooperativo previsto dall'art. 2545-*septies* c.c.): su di esso v. PAOLONI, *I contratti di coesione nel gruppo bancario cooperativo. Brevi spunti comparatistici sul tema della validità, nell'ordinamento italiano, dei patti di dominazione*, in *Riv. dir. soc.*, 2020, 839; SANTAGATA R., *“Coesione” ed autonomia nel gruppo bancario cooperativo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, 431.

<sup>25</sup> Con la precisazione peraltro che, a differenza di quanto ha ritenuto la Suprema Corte con la sentenza 10726/2017, il richiamo testuale alla “maggioranza” è da intendersi come riferito alle maggioranze statutarie previste per la nomina e la revoca degli amministratori, ove diverse da quelle legali, come è possibile nella s.r.l. (e sempre che l'assemblea non sia statutariamente privata, nella s.r.l., del potere di nomina, come avviene quando un socio ha il diritto particolare di amministrare la società stessa, senza necessità di investitura assembleare).

linea di principio, alle definizioni normative contenuto imperativo<sup>26</sup>. Ad analoga conclusione sembra condurre anche un'interpretazione sistematica e di contesto, e in particolare il fatto che l'ultimo comma dell'art. 2359 c.c., distingue tra il significato da attribuire al verbo «considerare» (espressivo di una qualificazione necessaria) e al verbo «presumere» (espressivo invece di una riconduzione induttiva che ammette la prova contraria). È vero tuttavia, al contempo, che ove trovi applicazione il principio contabile IFRS 10 ai fini del consolidamento, la titolarità della maggioranza dei diritti di voto può essere ritenuta non sufficiente a ravvisare una situazione di controllo, in talune circostanze di fatto nelle quali "un'altra entità è titolare di diritti esistenti che le conferiscono comunque il diritto di condurre le attività rilevanti e tale entità non opera da agente dell'investitore". In tali casi il principio contabile prevede che "l'investitore non ha potere sulla partecipata"<sup>27</sup>. Tuttavia, mentre il principio contabile IFRS 10 segue, qui come nel suo complessivo impianto, una logica definitoria di natura sostanzialistica<sup>28</sup>, la definizione normativa dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 69(1) Dir. 2017/1132 sembra privilegiare – per vero con tecnica normativa probabilmente ispirata ad una pretesa maggiore certezza del diritto ma di dubbia congruenza allo scopo – un approccio più formalistico, che valorizza la titolarità della maggioranza dei voti sul presupposto implicito<sup>29</sup> che a tale maggioranza si associ il potere di nominare gli amministratori e dominare in tal modo la gestione della società. Di conseguenza, lo spazio per interpretativamente escludere la ricorrenza del controllo in capo a chi è titolare della maggioranza dei voti come descritta dai numeri 1 e 2 dell'art. 2359 c.c. è, in assenza di una<sup>30</sup> espressa disposizione del legislatore che, nel dare attuazione all'art. 69(1) e (2) Dir. 2017/1132, valga a precisare la natura

---

<sup>26</sup> TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1980, in specie 190 e 237 ss., il quale pur riconosce che "nel settore circoscritto, e sempre più assediato dalla legislazione speciale, della interpretazione del codice civile la cultura dominante e la prassi degli operatori dell'applicazione tende a considerare più deboli le norme ricavate dagli enunciati definitori".

<sup>27</sup> V. IFRS 10, par. B36.

<sup>28</sup> V. ad esempio IFRS 10, par. B3.

<sup>29</sup> Che è tuttavia vero solo nella normalità dei casi, non invece in ogni caso, nel multiforme atteggiarsi delle regole di organizzazione delle società in punto di esercizio del potere da parte dei soci.

<sup>30</sup> Che pur sembrerebbe legittima, a fronte della ravvisata imprecisione descrittiva della realtà che accomuna l'art. 2359, n. 1 c.c. e l'art. 67(1) Dir. 2017/1132.

solo relativa della presunzione (come avviene infatti in alcuni Stati membri), più esiguo che non quello riconosciuto dallo IFRS 10 (nel suo specifico ambito di applicazione).

Ciò non esclude, tuttavia, che almeno in talune circostanze fattuali possa interpretativamente porsi rimedio (con un'interpretazione che non è sostitutiva della *mens legis*, ma è attuativa della stessa e si limita a dare un significato al contenuto testuale della norma il più possibile coerente con il contesto e le finalità della stessa) a questo difetto di tecnica legislativa e possa in particolare considerarsi che una società non è controllata dalla società per azioni che pur è titolare della maggioranza dei diritti di voto ove si possa dimostrare che, ciò non di meno, essa non "ne dispone" effettivamente perché il voto, pur spettando formalmente al titolare della partecipazione, è nei fatti vincolato nel suo esercizio in base ad accordi contrattuali (che possono avere molteplice forma e contenuto) con un terzo il cui effetto utile è quello di attribuire il potere ultimo di scelta circa l'esercizio del voto, funzionale all'esercizio del potere di influenza dominante sull'assemblea e sulla società, al terzo, pur se questi non è formalmente titolare della partecipazione. In questi casi, sarà quest'ultimo, e non il titolare formale della partecipazione, a "disporre" effettivamente della maggioranza dei voti, mentre il titolare formale della partecipazione andrà considerato alla stregua di un interposto. In questa direzione interpretativa orientano sia l'utilizzo da parte del legislatore dell'espressione "disporre" in luogo dell'espressione "è titolare" nel comma 1 dell'art. 2359 c.c. sia quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2359 c.c., là dove quest'ultimo prevede che «ai fini dell'applicazione dei n. 1 e 2 del primo comma non si computano i voti spettanti *per conto di terzi*». Ne ha costituito un esempio applicativo piuttosto emblematico (ma non incontroverso, nelle circostanze fattuali che connotavano quella fattispecie), nel contesto della legislazione speciale che utilizza la nozione di controllo nel settore bancario, la sentenza del Cons. Stato, sez. VI, 02/09/2011 n. 4923, nel caso "Delta", ove si è ritenuto di ricondurre ad una banca estera, socio formalmente di minoranza e aderente ad un patto con il socio di maggioranza, la titolarità effettiva dell'influenza dominante esclusiva su di una società holding considerata strumento di controllo indiretto su di un capogruppo bancaria di diritto italiano benché al socio di maggioranza assoluta della holding spettasse il controllo interno di diritto, valorizzando la

circostanza che il socio di maggioranza aveva tuttavia acquisito la partecipazione di controllo nella holding grazie ai finanziamenti erogati dalla banca estera. Ad analoghe conclusioni si potrebbe pervenire a fronte di un contratto con le caratteristiche descritte a suo tempo dall'art. 92(1), lett. d), Dir. 2001/34/CE e cioè di un contratto tra un terzo e la società per azioni socio di maggioranza in forza del quale vengano imputati al terzo «i diritti di voto detenuti da detto socio in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona o ente o con una delle imprese controllate da tale persona o ente e che prevede un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto» ovvero, ancora, a fronte di un contratto con una società terza che impegni il titolare formale della maggioranza dei voti a nominare in assemblea come amministratore unico la medesima società terza. In situazioni siffatte, in relazione all'ipotesi di controllo di fatto di cui al n. 2 dell'art. 2359 c.c. potrà anche interpretativamente concludersi che il titolare della partecipazione vincolato da tale accordo effettivamente non “dispone” di «voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria» come appunto richiede il n. 2 della norma in esame. In tutti questi casi l'interpretazione soccorre ad evitare la conclusione che la presunzione assoluta di controllo in capo alla società per azioni che disponga della maggioranza dei voti costituisce, in relazione ad ipotesi di controllo plurimo disgiunto, una fattispecie di controllo senza influenza dominante<sup>31</sup>.

Non sembra, tuttavia, che in ogni situazione di fatto in cui ricorra un'ipotesi di controllo plurimo disgiunto si possa configurare come “interposto” chi sia titolare formale della maggioranza dei voti. Non si può infatti escludere che, nelle multiformi manifestazioni che assume il potere di influenza dominante nella pratica degli affari, il controllo esterno ricorra pur senza che si abbia, in capo al controllante esterno, anche un contestuale controllo interno per interposta persona e senza che, di conseguenza, il titolare della maggioranza cessi di “disporre” della maggioranza dei voti. La circostanza, del resto, che la qualificazione di controllante interno possa essere attribuita al socio pur in caso di concorrente controllo esterno di terzi non risulta necessariamente irragionevole in termini funzionali. Essa finisce, piuttosto, con l'esprimere il

---

<sup>31</sup> Come argomenta invece SPOLIDORO, *Questioni in tema di controllo di società*, cit., 174-175.

principio che il legislatore valuta che l'esistenza di una *partecipazione organica* idonea ad attribuire la potenzialità astratta dell'esercizio dell'influenza dominante in assemblea ordinaria è sufficiente a ricollegare a quella fattispecie le discipline che il codice detta in relazione al «controllo», essendo dunque sufficiente il mero «pericolo» dell'influenza dominante e non occorrendo – nel caso di controllo interno e a differenza che per il controllo esterno di cui al n. 3 del medesimo art. 2359 c.c. – «l'evento» dell'influenza dominante effettiva. Non si è dunque, neppure in questi casi, dinanzi ad un controllo senza influenza dominante, quanto piuttosto dinanzi ad un controllo fondato su di una presunzione di influenza dominante potenziale che viene dal legislatore (a torto o a ragione) configurata come sufficiente a giustificare l'applicazione della disciplina. Detto altrimenti, può ben aversi, dal punto di vista funzionale, l'applicazione della disciplina dell'acquisto di azioni proprie tramite controllata tanto con riguardo alle azioni della «controllante» interna (che «controlla» ma in ipotesi non esercita in concreto alcuna influenza dominante, pur non agendo da mero interposto del controllante esterno e non cessando dunque di disporre della maggioranza dei voti) quanto alle azioni della controllante esterna. Del resto, questo problema applicativo si pone, dal punto di vista funzionale, perché, a differenza del legislatore europeo, il legislatore nazionale ha ritenuto di estendere anche al controllo esterno la disciplina delle azioni proprie. Nel regime euro-unitario, viceversa, l'art. 67(1) Dir. 2017/1132 impone l'applicazione di quel regime solo alle società che la società per azioni controlla internamente, in modo diretto o indiretto, vuoi con controllo di diritto vuoi con controllo di fatto.

Allo stesso risultato dell'imputazione del controllo e dell'applicazione della relativa disciplina pur in assenza di un effettivo esercizio dell'influenza dominante (ed in presenza invece di una potenzialità di esercizio dell'influenza dominante in base alla disciplina di diritto societario applicabile) sembra debba pervenirsi anche laddove la società per azioni che detenga la maggioranza assoluta dei voti di un'altra società (maggioranza assoluta valutata in relazione ai quorum legali o statutari per la nomina e revoca degli amministratori) concluda contratti parasociali con alcuni degli altri soci di tale società partecipata in forza dei quali la prima si spoglia del potere di influenza dominante "solitario", al fine di favorire la costituzione di una coalizione di maggioranza, cui essa partecipa ma al cui interno non esercita voto

determinante, per effetto di specifici impegni contrattuali di sospensione parziale del voto o altri meccanismi ad effetto analogo volontariamente assunti<sup>32</sup>. Non sembra infatti che possa ritenersi che convenzioni tra i soci o convenzioni tra soci e terzi, nella misura in cui non siano opponibili alla società, che pur limitino pattiziamente l'esercizio dei voti possano sorreggere la conclusione che la società per azioni che vi aderisca e pur sia titolare della maggioranza dei voti (seppur pattiziamente "sospesi") non "disponga", ai fini dell'art. 2359 c.c., di una maggioranza di voti "esercitabili". Una simile interpretazione, infatti, non potrebbe fare leva sull'esenzione prevista dal comma 2 dell'art. 2359 c.c. per l'esercizio dei voti «per conto terzi», giacché in questo caso la convenzione pattizia non costituisce il fondamento di un esercizio di quei voti per conto terzi ma prevede il loro mancato esercizio (o il loro depotenziato esercizio). D'altro lato, la convenzione contrattuale a rilievo meramente "interno" (ove inidonea a costituire il socio quale mero interposto del terzo) non sembra idonea a contraddire la circostanza che il socio di maggioranza continua, nei confronti della società, a disporre di tale maggioranza di voti, i quali sono, almeno in base alle disposizioni di diritto societario e alle previsioni statutarie applicabili, esercitabili. A ciò si aggiunge che il legislatore, come si è visto, ha qualificato il controllo interno quale *fattispecie potenziale*, sicché in tanto si potrà non applicare la disciplina in quanto si dia piena prova del fatto che la titolarità dei voti esclude anche la mera potenzialità del controllo: ciò che vincoli puramente parasociali non possono in genere assicurare, salvo il caso limite dell'interposizione (la quale rileva comunque venga accertata, e dunque anche se ha fondamento in accordi contrattuali a mera rilevanza interna, sempre che sulla base di quegli accordi si possa concludere che la maggioranza dei voti pur formalmente in titolarità della società per azioni spetta in realtà per conto terzi).

A diverso risultato interpretativo sembrerebbe invece potersi pervenire (come si dirà anche *infra*) con riguardo ai limiti statutari oggi con larghezza ammessi dall'art. 2351 c.c., di modo che, ad esempio, la società per azioni che detenga la maggioranza assoluta del capitale ordinario in una società che adotti il voto scalare o preveda in statuto la sospensione del diritto di voto oltre una certa

---

<sup>32</sup> V. LAMANDINI, *Il "controllo"*, cit., 79; *Id.*, *Qualche spunto esegetico*, cit., in specie 1459.

soglia partecipativa non appare «disporre» della maggioranza «dei voti esercitabili in assemblea ordinaria». Del pari, la società per azioni che, pur non avendo la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, abbia una maggioranza relativa che combinata con il voto di lista per la nomina dell'organo amministrativo finirebbe con il disporre "di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria", sembra poter utilmente sottrarsi alla situazione di controllo di fatto ove il voto di lista preveda che nessuna delle liste votate dai soci sia idonea a designare la maggioranza degli amministratori<sup>33</sup>.

Fatte queste necessarie precisazioni in punto di fattispecie, può dunque concludersi, in punto di disciplina applicabile alle ipotesi di controllo plurimo disgiunto, che, dove sussista un controllo plurimo disgiunto alla stregua di quanto fin qui indicato, ad entrambi i controllanti plurimi disgiunti si applicheranno, oltre che le norme in tema di acquisto di azioni proprie, anche le disposizioni, che si riferiscono al controllo, dettate dagli artt. 2381, 2399, 2403-bis, 2424, 2424-bis, n. 15 e n. 17, 2426, 2427, 2428 c.c. Viceversa l'obbligo di redazione del bilancio consolidato farà carico esclusivamente al controllante rispettivamente identificato secondo i criteri di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 127/1991 (nei residui spazi applicativi che lo connotano) e dai principi contabili internazionali IFRS. Allo stesso modo, la presunzione relativa di direzione e coordinamento, di cui all'art. 2497-sexies c.c., per quanto si applichi verosimilmente ad entrambi i controllanti plurimi disgiunti<sup>34</sup>, consente, proprio per il suo carattere relativo, al controllante interno di dare la prova del mancato esercizio di alcuna *effettiva* direzione e del coordinamento.

---

<sup>33</sup> V. ABRIANI, parere *pro veritate* sul voto proporzionale, 04/08/2020 (ined. ma consultato per la cortesia dell'Autore).

<sup>34</sup> La formula legislativa, seppur richiama dapprima le società «tenute al consolidamento» – tra le quali, come si è osservato, non rientra il controllante interno che non eserciti influenza dominante per effetto di un concorrente rapporto di controllo esterno con terzi – completa poi la presunzione con l'espressione «o che comunque le controllano ai sensi dell'art. 2359 c.c.» che viceversa è idonea a ricomprendere entrambi.

#### 4. (segue): b) «controllo», «influenza dominante» e «direzione unitaria»

Il raccordo sistematico tra l'art. 2359 c.c. e l'art. 2497 c.c. consente, a sua volta di precisare il rapporto esistente tra «controllo», «influenza dominante» e «direzione e coordinamento». Emerge dal coordinato disposto degli artt. 2359, 2497-*sexies* e 2497-*septies* c.c. che l'influenza dominante di cui al n. 3 dell'art. 2359 c.c. – l'influenza cioè esercitata dalla controllante esterna in base a contratti (che si sono altrove denominati come di dominio «debole», ad indicare che si tratta di contratti che, non solo economicamente, ma anche giuridicamente, sottopongono la società all'influenza dominante di altra società, seppur nel rispetto dei limiti a tutela dell'interesse individuale della società soggetta ad influenza dominante, se del caso qualificato dai c.d. vantaggi compensativi, che l'ordinamento interno riconosce)<sup>35</sup> per effetto dei quali la controllata «è sotto l'influenza dominante» della prima – coincide con quel potere di *effettivo* indirizzo strategico e gestionale della controllata che l'art. 2497-*septies* c.c.<sup>36</sup> di per sé qualifica (e non semplicemente presume) come direzione e coordinamento. Invece, l'influenza dominante espressamente menzionata al n. 2 dell'art. 2359 c.c., ma da ritenersi implicitamente postulata dal legislatore (seppur con tecnica legislativa che, come si è visto, è imperfetta) anche al n. 1 dell'art. 2359 c.c., ha esclusivamente riguardo al *potere in assemblea*, non invece al potere sulla società nel suo complesso e in particolare sul comportamento gestionale dei suoi amministratori.

È evidente che il potere in assemblea è ritenuto sintomatico di controllo (e dunque indice presuntivo di esso) in quanto consente la nomina e la revoca degli amministratori (se del caso anche indirettamente, tramite la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza, ove operi il sistema di amministrazione e controllo c.d. dualistico di cui agli artt. 2409-*novies* e 2409-*duodecies* c.c.).

<sup>35</sup> LAMANDINI, *Il "controllo"*, cit., 180 ss.

<sup>36</sup> La norma testualmente dispone che "le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497 *sexies*, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti".

Esso, per tale via, conferisce un'indiretta influenza sull'indirizzo strategico e gestionale della controllata.

Se ne ha dimostrazione mediante un'interpretazione del diritto nazionale "conforme" al diritto euro-unitario di cui la norma italiana è attuazione, solo che si consideri come, nel precisare quali società sono ricomprese nel perimetro applicativo dell'art. 67(1) Dir. 2017/1132, l'art. 67(2) Dir. 2017/1132 espressamente menziona la relazione tra influenza dominante e nomina dell'organo amministrativo disponendo, come si è visto, che "in mancanza di un coordinamento delle disposizioni nazionali sul diritto dei gruppi, gli Stati membri possono: a) definire i casi in cui si presume che una società per azioni possa esercitare un'influenza dominante su un'altra società; se uno Stato membro si avvale di questa facoltà, la sua legislazione prevede comunque che esista la possibilità di un'influenza dominante quando una società per azioni: i) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socio dell'altra società". La prima precisazione è anche esplicita nel ricollegare l'influenza dominante su una società all'influenza dominante che si esprime in assemblea nella nomina dell'organo amministrativo.

Lo stesso principio risulta recepito dallo IFRS 10, seppur nel contesto della disciplina contabile in tema di consolidamento e dunque, nel quadro di un'altra disciplina che ha proprie regole identificative della relazione di controllo. Lo IFRS 10, di conseguenza, ha, ai nostri fini, solo una valenza orientativa dell'interpretazione, limitata – come si è scritto<sup>37</sup> – ai connotati di riconoscimento della fattispecie del controllo che possono ritenersi espressione di comuni principi, a prescindere dalle differenze specifiche di nozione e di disciplina valide nell'uno e nell'altro ambito. Il par. 11 dello IFRS 10 espressamente riconosce che il potere (di controllo) "deriva dai diritti. In alcuni casi l'accertamento del potere è immediato, come nel caso in cui il

---

<sup>37</sup> Come ben scrive, lo si è già ricordato, CARIELLO, *Tra non controllo e controllo: sul mimetismo e sull'occultamento del controllo c.d. di fatto*, cit., 35: "l'IFRS 10 è destinato a influire sull'interpretazione dell'art. 2359, primo comma c.c., intrecciandone la trama interpretativa di significati resi espliciti nello IFRS 10, non esplicitati nella disposizione codicistica ma da considerarsi compatibili".

potere su un'entità oggetto di investimento si ottiene direttamente e unicamente attraverso i diritti di voto conferiti da strumenti rappresentativi di capitale come le azioni, e può essere determinato considerando i diritti di voto derivanti da tali partecipazioni". Il par. 10 raccorda, a sua volta, il potere che deriva dai diritti di voto all'influenza dominante (nella nomenclatura dello IFRS 10, il "potere", che viene descritto come la situazione di possesso di "validi diritti che conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossea che attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento").

Questo raccordo – implicito nell'art. 2359 c.c. – tra influenza dominante sull'assemblea e in generale l'organizzazione societaria e influenza dominante sull'attività d'impresa, è ora chiaramente riconosciuto dall'art. 2497-sexies c.c., che ricollega al controllo interno una precisa presunzione di direzione e coordinamento. Ciò non di meno, rimane una differenza tra, da un lato, influenza dominante effettiva *sulla società* e, dall'altro lato, influenza dominante potenziale e effettiva *in assemblea*; il che spiega perché il legislatore ammette il controllante interno di diritto e di fatto qualificato come tale in base alla ricorrenza dell'influenza in assemblea a provare – non già ai fini della disciplina dell'acquisto delle azioni proprie tramite controllata, bensì ai fini della responsabilità gestionale che si ricollega alla direzione e coordinamento – che esso non esercita influenza dominante effettiva (o «direzione unitaria» o «direzione e coordinamento») sulla società e cioè non indirizza le scelte strategiche e gestionali inerenti all'azione complessiva della società e all'impresa da essa esercitata. Prova che potrà darsi ora dimostrando (se del caso anche mediante la formalizzazione di adeguati protocolli di autonomia) che la nomina degli amministratori esaurisce l'influenza concretamente esercitata sulla società, lasciandosi da parte del socio «di controllo» piena autonomia gestionale all'organo amministrativo ora dimostrandosi che, malgrado l'entità della partecipazione detenuta, la nomina degli amministratori non dipende affatto da una scelta «libera» del solo socio di controllo ma dipende dal mutevole gioco delle alleanze tra i soci, per effetto ad esempio di patti di sospensione del voto o altri meccanismi ad effetto equivalente ai quali si è accennato al paragrafo precedente o per effetto di previsioni statutarie, ad esempio in tema di voto di lista, che depotenzino le prerogative del socio di maggioranza assoluta o relativa.

Pare dunque ancora esatto dire che, malgrado la tecnica legislativa con la quale sono stati redatti sia l'art. 67(1) Dir. 2017/1132 sia l'art. 2359 c.c. crei indesiderabili spazi di ambiguità, un'interpretazione letterale, che sia al contempo ispirata ai principi che informano la disciplina e dia giusto rilievo al contesto porta a ritenere che il tratto unificante delle varie nozioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. consiste nel *potere di influenza dominante* sulla società controllata. Deve al contempo aversi cura di precisare, tuttavia, che quel potere, come risulta evidente dall'art. 2497-sexies c.c., non coincide necessariamente con la «direzione unitaria» o la «direzione e coordinamento». L'attività di direzione e coordinamento consiste, secondo una felice sintesi dottrinale, nell'esercizio di una «pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali»<sup>38</sup>. Ciò significa che l'attività di direzione e coordinamento, per ricorrere, deve riferirsi ad un'attività (intesa come pluralità di atti) permanente e sistematica di ingerenza da parte della società dominante sulle scelte gestorie qualificanti l'attività di impresa della società eterodiretta, siano esse di carattere finanziario, industriale e/o commerciale. Ciò che rileva, a tal fine, è che le scelte di gestione, di natura strategica, nei settori nevralgici della società e dell'impresa siano nelle mani della società dominante<sup>39</sup>. Per quanto concerne poi le modalità con le quali il potere di direzione e coordinamento trova attuazione, la giurisprudenza sottolinea che esso «si potrà ad esempio sostanziare mediante atti formali (delibere del consiglio di amministrazione della capogruppo che rechina le indicazioni gestionali da seguire da parte della controllata, a cui la detta delibera sia trasmessa formalmente), atti di indirizzo (quali ordini di servizio, istruzioni, regole di comportamento, parimenti diramati alla società eterodiretta), o ancora mediante la codificazione in appositi patti parasociali o, infine, mediante meri fatti quali incontri sistematici tra i manager della capogruppo e di quelle eterodirette o scambi di comunicazioni aventi ad oggetto specifiche richieste e risposte relativamente

---

<sup>38</sup> MONTALENTI, *Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi*, in *Riv. società*, 2007, 321.

<sup>39</sup> In tal senso SBISSA, *Commento all'art. 2497 c.c.*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti P.-Bianchi L.A.-Ghezzi F.-Notari M., Milano, 2012, 28.

alle decisioni gestionali di maggior rilevanza della società che si assume sia eterodiretta<sup>40</sup>. Di conseguenza, la giurisprudenza tiene ferma la distinzione tra “controllo” e “direzione e coordinamento”<sup>41</sup>.

La conclusione appare corretta, in quanto – come si è visto – l’influenza dominante sussiste, nelle ipotesi di «controllo interno», già come semplice possibilità di influire in modo determinante sulla nomina in assemblea dell’organo amministrativo (senza che, almeno teoricamente, occorra il suo concreto manifestarsi nell’effettiva nomina di «propri» amministratori o nel condizionamento delle scelte gestionali di questi) mentre nel caso di controllo esterno esso è *un potere effettivo nei confronti della società*, che – salvo il caso in cui esso si manifesti nella particolare forma di un patto trilaterale con la società e il socio di maggioranza che attribuisca al terzo il potere di designazione degli amministratori poi nominati in assemblea dal socio (ciò che peraltro, come si è visto sopra, ricondurrebbe il controllante esterno ad un controllante interno per interposta persona) – prescinde dalle regole organizzative proprie della società e in tal modo devia dal «normale» meccanismo di trasmissione degli impulsi decisionali dal socio o dai soci che detengano la maggioranza azionaria agli amministratori che è preso in considerazione dai primi due numeri dell’art. 2359 c.c.

Ciò esclude che il «controllo» o la stessa «influenza dominante» possano dirsi dei veri e propri «concetti» – giacché ciò postulerebbe un’unitarietà di fattispecie che continua a sfuggire alle diverse ipotesi di cui all’art. 2359 c.c.<sup>42</sup> così come alla molteplicità delle nozioni legislative di diritto speciale – mentre tuttora mi pare (malgrado l’unanime opinione contraria) che se ne giustifichi, *pur senza alcun attentato alla certezza del diritto* (giacché l’approccio tipologico non rinuncia affatto ad individuare e definire il tratto minimale unificante delle diverse nozioni), la loro configurazione teorica in termini di

---

<sup>40</sup> Trib. Mantova, sez. II, 16/10/2014, in *DeJure*, [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>41</sup> V. Trib. Pescara 16/01/2009, in *Riv. dir. priv.*, 2009, II, 115; Trib. Palermo 15/06/2010, in *Foro it.*, 2011, c. 3184. V. anche VALZER, *Abuso di eterodirezione e regimi di responsabilità. La recente giurisprudenza del Tribunale di Milano*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, 3.

<sup>42</sup> V. anche SPOLIDORO, *Questioni in tema di controllo di società*, cit., 175.

«tipo»<sup>43</sup>. Il «tipo» a differenza del «concetto» resta unitario anche laddove l'elemento aggregante delle fattispecie – e cioè il tratto minimale del potere – abbia un contenuto che si colloca, a seconda che ricorra o non ricorra la partecipazione al capitale e a seconda del diverso conformarsi delle differenti situazioni concrete, lungo una «retta continua» da un minimo consistente nel potere di influire in modo determinante sulle deliberazioni assembleari al fine della nomina e revoca degli amministratori della società ad un massimo consistente nella direzione esterna dell'azione imprenditoriale della società, e cioè nell'esercizio concreto di direzione e coordinamento.

## 5. (segue): c) il «controllo» congiunto

Ciò sembrerebbe confermato dalla, ora più sicura, compatibilità con il tratto unificante minimale dell'influenza dominante così descritta anche del c.d. controllo congiunto, e cioè per riprendere la formula descrittiva che si leggeva (ai suoi fini particolari) nella Dir. 2001/34/CE all'art. 92, comma 1, lett. d), quella situazione in cui più persone o enti «hanno concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione della società in questione». Emblematici a riguardo sono, anche qui, lo IFRS 10 e IFRS 11 ai fini rispettivamente del consolidamento integrale e proporzionale. A livello, poi, di diritto interno, benché il legislatore della riforma non abbia preso una chiara posizione sul tema direttamente nell'ambito dell'art. 2359 c.c., non deve trascurarsi, che l'art. 2341-bis c.c., codificando un principio già in precedenza introdotto nella disciplina speciale dall'art. 122 TUF, ha espressamente precisato che possono esservi patti parasociali che, al fine di stabilizzare il governo della società, hanno per oggetto o per effetto *l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante* su tali società.

È stato in tal modo espressamente superato l'argomento letterale che veniva in passato opposto<sup>44</sup> alla proposta interpretativa diretta a ricondurre anche il controllo congiunto entro la nozione di controllo di cui all'art. 2359 c.c.:

---

<sup>43</sup> In tema v. LAMANDINI, *Il "controllo"*, cit., in specie 51 ss.; per una serrata critica di questa impostazione, v., tra i molti, almeno SPOLIDORO, *Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust*, cit., in specie 462.

<sup>44</sup> V. in specie da NOTARI, *La nozione di "controllo" nella disciplina antitrust*, cit., 247 ss. e 266 ss. e SPOLIDORO, *Il concetto di controllo*, cit., 470.

l'argomento cioè in forza del quale l'*influenza determinante* (che è la nozione utilizzata dall'art. 7 della legge *antitrust* ai fini della definizione di controllo, la quale ricomprende espressamente anche il controllo congiunto) e l'*influenza dominante* (di cui all'art. 2359 c.c.) sarebbero fattispecie tra loro diverse proprio in quanto solo la prima e non la seconda si presterebbe ad «accogliere» anche il controllo congiunto. L'art. 2341-*bis* c.c. sembra dimostrare il contrario e cioè che, in ipotesi di controllo congiunto, si è – anche nel contesto definitorio del codice civile e ai fini della disciplina che esso ricollega al controllo – sempre dinanzi ad una fattispecie di influenza dominante.

Ciò naturalmente non significa, di per sé, che si debba leggere l'art. 2359 c.c. nel senso che, ove esso menziona l'*influenza dominante*, necessariamente intenda anche l'*influenza dominante congiunta*. Significa tuttavia che, se è pur vero che la riconduzione del controllo congiunto alla nozione dell'art. 2359 c.c. non può predicarsi *sic et simpliciter* in base al solo argomento letterale, non è tuttavia neppure possibile predicare il contrario, come viceversa la dottrina maggioritaria ha a lungo fatto, enfatizzando proprio l'argomento letterale fondato su di una pretesa irriducibilità del controllo congiunto all'*influenza dominante*, che non ha invece fondamento normativo. La riconduzione o meno del controllo congiunto entro la fattispecie dell'art. 2359, n. 2, c.c. (giacché normalmente trattasi di controllo congiunto da patti parasociali, e dunque di una fattispecie che si innesta sulla partecipazione organica) può dunque essere effettuata solo in base a valutazioni di tipo sistematico e funzionale<sup>45</sup>. E non sorprende che, nel dubbio circa il concreto significato sul punto dell'art. 2359 c.c., la legislazione speciale si sia, parallelamente, fatta sempre più carico di attribuire rilevanza, anche ai propri specifici fini, al controllo congiunto.

In tema di “controllo congiunto” si possono dunque prospettare due opzioni interpretative tra loro alternative. Una prima, più tradizionale, è quella di ritenere che, poiché in taluni casi la legislazione speciale ha specificato come l'ipotesi del controllo congiunto rientri nell'ambito di applicazione della relativa disciplina, la sua mancata espressa previsione nel novero delle ipotesi

---

<sup>45</sup> Per un'analitica dimostrazione, v. CARIELLO, «Controllo congiunto» e *accordi parasociali*, cit., in specie 85 ss. e 124 ss.

di controllo di cui all'art. 2359 c.c. stia a significare, da un punto di vista sistematico, che il legislatore ha preferito rendere inapplicabile alla società che è soggetta ad influenza dominante congiunta (normalmente in base ad un patto di sindacato) sia le disposizioni in materia di acquisto di azioni della controllante sia le ulteriori disposizioni del codice che si riferiscano alle società controllate. Ciò significherebbe ulteriormente che, in ipotesi di controllo congiunto, non opererebbe alcuna presunzione di "direzione e coordinamento" ai sensi dell'art. 2497-*sexies* c.c. Il che peraltro non significherebbe affatto – come già si è chiarito nell'esperienza applicativa<sup>46</sup> – che non possa affermarsi la responsabilità da direzione e coordinamento nei confronti di una pluralità di società o enti che risultino controllanti congiunti ma significa che chi agisse per far accertare la responsabilità non potrebbe giovare della presunzione di direzione unitaria nei confronti dei controllanti congiuntamente, e dovrebbe dunque dimostrare che costoro, oltre ad esercitare l'influenza dominante in assemblea, hanno in concreto esercitato influenza dominante sulla società (e cioè direzione unitaria), dando direttive gestionali e strategiche al *management*.

Continuo a ritenere che questa interpretazione<sup>47</sup> non sia da condividere e che si lasci invece preferire una seconda opzione interpretativa maggiormente «orientata alle conseguenze» e fondata su argomenti di tipo funzionale<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> V. sulla giurisprudenza consolidata del Tribunale di Milano, per tutti, VALZER, *Abuso di eterodirezione e regimi di responsabilità*, cit., in specie 9 e 48 ss.; in dottrina CARIELLO, «Controllo congiunto» e accordi parasociali, 1997, 59 e nota 99; V. CARIELLO, *Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una riflessione generale*, in *Riv. società*, 2003, 1250; *Dal controllo congiunto all'attività congiunta di direzione e coordinamento*, ivi, 2007, 1; LAMANDINI, *commento all'art. 2497-*sexies*, Codice delle società per azioni*, a cura di Portale-Abbadessa, 3131; GUERRERA F., *La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*, Torino, 2004, 143.

<sup>47</sup> V. già Trib. Milano 06/11/1986, in *Giur. comm.*, 1986, II, 482; per la dottrina più recente SPOLIDORO, *Questioni in tema di controllo di società*, cit., 179.

<sup>48</sup> Si v. per questo indirizzo, tra gli altri e oltre a LAMANDINI, *Appunti in tema di controllo congiunto*, cit., 243 e *Id.*, *Il controllo*, cit., 241, BIN M., *Il gruppo SIM e la nozione di controllo*, in *Contr. e impr.*, 1994, 529; con ampio percorso argomentativo CARIELLO, «Controllo congiunto» e accordi parasociali.

Deve anzitutto precisarsi che, per quanto la direttiva euro-unitaria da cui trae origine la disciplina nazionale in tema di azioni proprie sia del tutto esplicita nel richiedere che, come minimo, le norme «sostanziali» da essa previste siano rese applicabili a situazioni in cui la società per azioni ha il controllo «solitario» delle società che acquistano o detengono le sue azioni, ciò non esclude che la disciplina nazionale possa avere un ambito di applicazione più ampio (l'art. 67(2) Dir. 2017/1132, come si è visto, rimette infatti al legislatore nazionale, in assenza di un regime armonizzato sui gruppi, di definire il perimetro della fattispecie di controllo rilevante, nel rispetto delle ipotesi minime di influenza dominante individuate dalla norma stessa). E il legislatore nazionale sembra in effetti aver voluto dare applicazione più rigorosa alla disciplina armonizzata rispetto al regime minimale posto dalla direttiva, vuoi confermando la rilevanza, ai fini della determinazione del perimetro applicativo, del controllo esterno (pur non previsto dalla direttiva), vuoi estendendo al controllo indiretto il medesimo regime previsto per il controllo diretto, quando la direttiva consentiva invece di predisporre per questa fattispecie un regime meno stringente (consistente nella sola previsione della sospensione del voto). Ciò che appare significativo, in termini funzionali, è, in altri termini, il ricercato allargamento dell'ambito di applicazione della disciplina nazionale a ricomprendere ulteriori fattispecie che, pur non previste dalla disciplina armonizzata, secondo il legislatore nazionale evidentemente mettono comunque a rischio gli interessi protetti da quella disciplina e cioè la *tutela del capitale sociale* rispetto a pratiche di «annacquamento» (che il legislatore nazionale ritiene ugualmente insidiose sia che siano compiute dalla controllata diretta sia che siano compiute dalla controllata indiretta, beninteso purché la relazione indiretta sia per via di controllo interno: art. 2359, comma 2, c.c.) e la *tutela della sincerità del voto* (che il legislatore nazionale ritiene in pericolo anche laddove il voto nella controllante fosse espresso dagli amministratori della controllata esterna, giacché gli amministratori della controllante potrebbero avvalersi del potere di influenza dominante contrattualmente previsto per condizionare il voto della controllata esattamente negli stessi termini sostanziali in cui ciò avviene nel caso di controllo interno).

Questi stessi interessi possono ritenersi ugualmente messi in discussione nelle ipotesi di controllo congiunto: ipotesi che anzi, a differenza del controllo

esterno (che è “neutro” rispetto alla tutela del capitale), chiamano in gioco non uno solo, ma entrambi gli obiettivi di *policy* sottesi dalla disciplina in esame. Essendovi «influenza dominante», seppur congiunta, la circostanza che la società controllata voti nell’assemblea della controllante congiunta mette infatti a rischio la sincerità del voto, giacché l’influenza che la controllante congiunta può avere sugli amministratori della controllata – se è in parte mitigata dalla presenza di altri co-controllanti – non è affatto esclusa. Da un lato, infatti la controllante congiunta è tale in quanto pur non avendo da sola il potere di decidere ha *un concorso volitivo necessario* alla formazione della volontà del gruppo di comando<sup>49</sup>, di modo che ai suoi amministratori spetta nei confronti degli altri componenti del gruppo di comando un notevole potere di «persuasione» circa l’utilizzo della controllata congiunta anche a fini di perpetuazione del loro potere nella controllante. Dall’altro lato, come illustra assai bene la storia, non solo italiana, degli incroci azionari, il meccanismo «oligarchico» di controllo – come contrapposto a quello «dittatoriale»<sup>50</sup> del controllante solitario – incentiva equilibri collusivi che, sotto il profilo in esame, facilmente prendono la forma dell’utilizzo della controllata, da parte di ognuno dei co-controllanti, in misura variabile in funzione del potere contrattuale di ciascuno, al fine di realizzare l’obiettivo, vietato dalla disciplina dell’acquisto delle azioni proprie, dell’auto sostenimento dei gruppi dirigenti esistenti, con isolamento della compagine sociale dal mercato del controllo societario. Quanto poi all’annacquamento del capitale sociale, in verità l’effetto (vietato) dell’acquisto indiretto delle azioni proprie si realizza anche in ipotesi di controllo congiunto giacché qui, come nell’ipotesi del controllo solitario, la società controllata, proprio perché soggetta all’influenza dominante (seppur congiunta) altrui non è in grado di valutare autonomamente la convenienza o meno dell’acquisto delle azioni della controllante e costituisce inoltre, facilmente, strumento sufficientemente «docile» – proprio per gli equilibri collusivi che si creano tra i co-controllanti – per l’elusione del divieto dell’acquisto di azioni proprie.

---

<sup>49</sup> Sul tema, per i necessari approfondimenti, v. almeno LAMANDINI, *Note minime*, cit., 1081 e CARIELLO, «*Controllo congiunto*» e *accordi parasociali*, cit., in specie 43 ss.

<sup>50</sup> L’espressione era consueta nel dibattito che aveva preceduto il codice di commercio del 1882: v. in particolare le parole pronunciate dal senatore Pescatore al Senato nel 1875, in *Riv. società*, 1961, 316.

Né vale obiettare, come pur si è fatto<sup>51</sup>, che la ratio della disciplina sulle azioni proprie andrebbe ricercata altrove e in particolare nella tutela del mercato borsistico. È questo un argomento che si collega ad un orientamento che è stato incidentalmente accennato (ma con mero valore di *obiter dictum*) dalla Corte di Giustizia nel caso *Hirrmann v Immo Finanz*<sup>52</sup> ma che non spiega perché la disciplina della direttiva in punto di tutela del capitale si applichi non solo alle società per azioni quotate, bensì a tutte le società per azioni (che sono il tipo sociale indicato nell'Allegato I alla direttiva), anche a ristretta base partecipativa e le cui azioni non siano ammesse sui mercati regolamentati.

Se l'opzione interpretativa che reputa ricompreso anche il controllo congiunto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 2359 c.c. è corretta, ne deriva che, anche nel caso di più società che controllano congiuntamente un'altra società, a ciascuna delle co-controllanti si applicano, oltre alle disposizioni in materia di acquisto di azioni proprie, anche le disposizioni in tema di acquisto delle loro azioni da parte di società da esse controllate congiuntamente (per le quali di conseguenza il limite del dieci per cento dovrà valutarsi considerando cumulativamente le azioni proprie detenute dalla controllante e dalle proprie controllate e co-controllate)<sup>53</sup>, anche tutte le ulteriori disposizioni del codice che si riferiscono al controllo, ivi compresa la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-*sexies* c.c.

Giova al contempo precisare, onde scongiurare arbitrarie estensioni della fattispecie (in cui in passato era incorso lo stesso legislatore speciale), che la nozione di controllo congiunto postula per la sua ricorrenza che *ciascun co-controllante abbia un concorso volitivo necessario nella formazione della volontà unitaria del gruppo*, nel senso cioè che non è sufficiente per il riconoscimento in capo a ciascun aderente ad un patto di sindacato della qualifica di co-controllante il semplice fatto dell'adesione al patto e che il patto riunisca la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria:

---

<sup>51</sup> SPOLIDORO, *Questioni in tema di controllo di società*, cit., 168, che appunto rinvia la ratio di tutela nel fatto che gli acquisti della controllata sarebbero pericolosi per la formazione dei prezzi di borsa.

<sup>52</sup> Caso C-174/12 *Alfred Hirrmann v Immofinanz AG* [2013] ECLI:EU:C:2013:856, al paragrafo 24 in fine.

<sup>53</sup> V. CARIELLO, «Controllo congiunto» e accordi parasociali, cit., 150, nota 134.

occorre infatti, a questo fine, un *quid pluris*, e cioè che o le regole organizzative del patto impongano l'agire all'unanimità ovvero fissino maggioranze che rendono necessario, se non su tutte almeno sulla gran parte delle più significative materie, il voto favorevole del socio che si pretende co-controllante o che si compia, se la disciplina è di applicazione postuma (come ad esempio quella in tema di bilancio o di direzione e coordinamento), un'accurata indagine di fatto per verificare se in concreto il socio aderente al patto abbia effettivamente concorso alla formazione della volontà unitaria manifestata dal patto nel periodo cui si ha riguardo per l'applicazione della disciplina cui la nozione di controllo è relazionale.

## 6. (segue): d) «controllo» e regolamentazioni statutarie o convenzionali del voto

Già si è accennato, quanto al controllo interno, che il riferirsi delle nozioni di cui ai nn. 1 e 2 rispettivamente alla «maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria» e «ai voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria» risulta particolarmente pertinente – piuttosto che non il riferirsi *tout court* alla titolarità di azioni ordinarie – in ragione dei poteri di «modulazione» del voto spettante all'azione ora previsti dall'art. 2351 c.c. Deve qui peraltro precisarsi che i «diritti di voto limitati a particolari argomenti» consentiti dall'art. 2351 c.c. saranno da computare solo nella misura in cui il voto sia esercitabile ai fini della nomina e della revoca degli amministratori e che i diritti di voto «subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative», saranno da considerare solo nel momento in cui le condizioni si siano verificate. Nel caso invece in cui la società abbia adottato tetti azionari o meccanismi di voto scalare (abbia cioè, così si esprime l'art. 2351, comma 2, c.c. «disposto scaglionamenti», beninteso fuori del caso delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, alle quali questa possibilità è preclusa), come già si è detto, i voti da considerare ai fini dell'art. 2359 c.c. sono quelli che risultano per effetto dell'applicazione alla partecipazione del fattore regressivo previsto in statuto.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro di azioni recanti la maggioranza assoluta o relativa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, il controllo potrà ritenersi «trasferito» all'usufruttuario, creditore pignoratizio e custode giudiziario nella misura in cui, nelle singole circostanze e in base agli eventuali

accordi intervenuti con l'usufruttuario o il creditore, possa fondatamente escludersi che il voto viene esercitato «per conto del socio» (in assenza cioè di istruzioni specifiche dei soci). Il legislatore nazionale – a differenza di altri – ha ritenuto non necessario meglio specificare la fattispecie; tuttavia, interpretativamente e tenuto conto del requisito di stabilità (sia pure «relativa») che caratterizza pur sempre, anche nella sua proiezione prognostica (quella dell'influenza potenziale), la nozione di controllo, sembra possibile ulteriormente precisare, con riguardo al creditore pignoratizio<sup>54</sup>, che i voti continuano a doversi imputare al socio anche quando il creditore pignoratizio, pur assumendo l'impegno di votare nella normalità dei casi in base alle istruzioni ricevute dal socio, si riserva il diritto di votare nelle assemblee convocate per la adozione di delibere strettamente necessarie al fine della tutela del finanziamento, e sempre che, beninteso, nel novero di esse non si pretenda di fare rientrare anche il più generale potere di nominare gli amministratori della società.

La capacità rappresentativa della definizione di controllo interno di cui all'art. 2359 c.c. non viene infine messa in discussione neppure dalle previsioni in materia di diritti «amministrativi» (e in specie di speciali diritti di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza: art. 2351, ultimo comma, c.c.) spettanti a talune categorie di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, ultimo comma, c.c., giacché per vincolo di sistema il potere di nomina e revoca della maggioranza degli amministratori è da ritenersi riservato agli azionisti ordinari sicché è da escludere che, attraverso la emissione di una pluralità di categorie di strumenti finanziari partecipativi dotati ciascuno del diritto di nomina di un amministratore si possa pervenire al risultato di attribuire il potere di nominare la maggioranza degli amministratori a soggetti diversi dai soci. Ciò che non esclude affatto che il ricorso a siffatti strumenti possa talora facilitare il consolidamento del controllo, ove gli stessi soci di controllo siano titolari degli strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi; talora, viceversa, depotenziare il controllo specie laddove si sia in presenza di una pluralità di amministratori indipendenti nominati da possessori di strumenti

---

<sup>54</sup> Su cui v. Poli, *Il pegno di azioni*, Milano, 2000, 255 ss.

finanziari diversi dal socio o dai soci di controllo e costoro siano titolari della maggioranza solo relativa del capitale ordinario.

## 7. (segue): e) il «controllo» contrattuale

Quanto infine al controllo esterno, il coordinato disposto dell'art. 2359, comma 1, n. 3 c.c. e dell'art. 2497-*septies* c.c. sembra aver definitivamente chiarito che l'influenza dominante evocata dal n. 3 della norma in commento non fa riferimento a situazioni in cui una società è *economicamente dipendente* da un'altra, per esempio in virtù di rapporti di somministrazione, licenza, agenzia o simili in esclusiva ovvero a situazioni (spesso riscontrabili in presenza dei medesimi rapporti contrattuali ora ricordati) in cui taluni specifici comportamenti (a rilevanza in genere concorrenziale) sono condizionati dal contraente «forte», bensì a ben più circoscritte situazioni in cui si riscontri un potere di fatto che si possa qualificare giuridicamente come di influenza dominante, e cioè si traduca nella eterodirezione gestionale e strategica (non già quanto ad ogni aspetto, ma necessariamente) della *complessiva attività d'impresa* della società dominata. Un potere di direzione che può anche essere l'oggetto del contratto (un oggetto lecito, se le direttive realizzano un'attività di direzione e coordinamento che, complessivamente considerata, non è pregiudizievole dell'interesse della controllata esterna, come si può ora argomentare dagli artt. 2497-*septies* c.c. e dall'art. 2545-*septies* c.c.) ma che talora può anche essere il mero effetto di fatto di pattuizioni contrattuali di altra natura, purché tuttavia la dipendenza che in esso ha fonte (e che, se solo di tipo economico, di per sé non è sufficiente a dare luogo ad una relazione di «controllo» in senso giuridico) in concreto determini la traslazione all'esterno della società del potere di direzione dell'attività sociale<sup>55</sup>.

A riguardo, più risalente ma autorevole giurisprudenza precisa che occorre avere riguardo alla natura del rapporto contrattuale, alla sua insostituibilità (il suo c.d. carattere "vitale" per la società dominata) e dunque alla sua idoneità a creare una situazione di influenza dominante sull'attività della controllata globalmente intesa<sup>56</sup>. Altra giurisprudenza teorica e pratica considera

<sup>55</sup> In argomento, v. almeno LAMANDINI, *Il controllo*, cit., in specie 180 ss.; NOTARI, *Il gruppo "contrattuale"*, cit., 1697; RIMINI, *Il controllo contrattuale*.

<sup>56</sup> In tal senso v., seppur prima della riforma del diritto societario che ha introdotto l'art. 2497-*septies* c.c., superando le precedenti incertezze circa la configurabilità di un

imprescindibile la verifica dell'attribuzione alla parte forte del rapporto di poteri di ingerenza determinanti sulla gestione di quest'ultima, dotati della necessaria stabilità e, almeno secondo alcune posizioni interpretative, anomali rispetto alle caratteristiche tipiche del contratto stipulato<sup>57</sup>. Altra giurisprudenza di merito ha posto in risalto la necessità di individuare nei singoli contratti commerciali dai quali si voglia desumere l'insorgenza di una situazione di influenza dominante, clausole che possano configurare vincoli di subordinazione<sup>58</sup>.

## 8. Controllo indiretto e collegamento

L'art. 2359, comma 2, c.c. ha l'effetto di rendere rilevante – ai fini della nozione del controllo interno – la fattispecie del controllo indiretto<sup>59</sup>, e cioè

---

contratto di dominio “debole” nel nostro ordinamento, Cass. civ. 27/09/2001, n. 12094, in *Società*, 2002, 316, secondo la quale sussiste una “situazione di controllo per l'influenza dominante (...) in virtù di particolari vincoli contrattuali, in presenza, appunto, di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità d'impresa della società cosiddetta controllata”; v. anche, a contrario, i non infrequenti casi in cui la giurisprudenza recente ha valutato la ricorrenza o meno del controllo da contratto commerciale, seppur per escluderlo nel caso concreto: v. Trib. Milano 27/02/2012, in *Giur. it.*, 2012, 2585; Trib. Palermo 03/06/2010, in *Foro it.*, 2011, c. 931.

<sup>57</sup> Trib. Pescara 02/02/2009, n. 2829, con nota di PERRINO, *Il gruppo di società tra fatto e contratto*, in *Foro it.*, I, 2009, 2829 ss.; MUSSO, *Licenze di proprietà industriale e clausole di dominazione: alcuni recenti sviluppi sul controllo “contrattuale”*, in *Contr. e impr.*, 1999, 360 ss.; v. anche RIMINI, *Il controllo contrattuale*, cit., 65; CARDARELLI, *Controllo contrattuale ed abuso della posizione di controllante*, in nota a Cass. civ. 27/09/2001, n. 12094, in *Società*, 2002, 316.

<sup>58</sup> Trib. Pescara 02/02/2009 cit., in motivazione. Più di recente, Trib. Venezia 02/12/2020, ined. (R.G. 10957/2018), che ha negato la ricorrenza di una ipotesi di direzione e coordinamento da vincolo contrattuale (in quel caso, da dipendenza finanziaria), precisando che “la direzione e coordinamento è peraltro un'attività tipicamente e concretamente direttiva, a carattere sistematico e continuativo, e diversa da un lato dal caso della gestione diretta della società subordinata da parte della sovraordinata e dall'altro dal caso della influenza dominante economica che sia esercitata al di fuori di specifici vincoli che astringano la società soggetta, nelle sue scelte imprenditoriali, alle determinazioni della dominante”. Sul tema v. anche Trib. Catania 26/02/2015, in *Società*, 2016, 76, con nota di BEI, *Controllo esterno e responsabilità da direzione e coordinamento* e ZAMMITTI, *Contratti e clausole di coordinamento nei gruppi di società*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, 165.

<sup>59</sup> Sul controllo indiretto v. tra gli altri, LAMANDINI, *Il controllo*, cit., 220; più di recente, del tema si è fatta carico la Suprema Corte, con sentenza 03/05/2017, n. 10726, su cui

quello realizzato tramite società controllate, società fiduciarie e persone interposte<sup>60</sup>. Si tratta di ipotesi di relazione tra la controllante e la controllata indiretta che non sono né organiche né contrattuali dirette bensì “da altri rapporti giuridici” tra partecipante indiretto e partecipata. La relazione è mediata infatti da un “anello” intermedio che – almeno formalmente – è l’unico ad intrattenere una relazione organica o contrattuale con la controllata. Proprio per questa ragione la fattispecie del controllo indiretto ha avuto più tardivo riconoscimento legislativo: essa, se riguardata in una prospettiva di storia legislativa, era estranea alla definizione di controllo originariamente adottata dal codice con il “primo” art. 2359 c.c.; era limitata al solo controllo indiretto tramite controllata nel suo “secondo” testo novellato ed è risultata più ampiamente definita solo nell’attuale testo vigente, sulla scorta di quanto nel frattempo emerso a livello di legislazione speciale. Delle tre fattispecie contemplate quella tramite controllata e quella tramite fiduciaria evocano situazioni di fatto e di diritto precisamente delineate (dovendosi semmai precisare che il controllo rilevante ai fini della individuazione della nozione di società controllata è quello stesso previsto dall’art. 2359 c.c. e che l’instestazione fiduciaria rileva sia nel caso di amministrazione statica sia nel caso di gestione dinamica) mentre quella delle persone interposte è volutamente dai contorni più incerti e ampi. Essa “copre” tanto l’interposizione reale che quella fittizia. La pratica applicativa ne mostra il rilievo.

Quanto invece al collegamento, l’ultimo comma dell’art. 2359 c.c. prevede che “sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”<sup>61</sup>. La distinzione tra

---

v. CALVI, *Collegamento societario indiretto: rilevanza della fattispecie ed esistenza della relativa presunzione*, cit., 380.

<sup>60</sup> Sulla nozione, ampia, di persona interposta v. CARRIERE, *Le operazioni di portage azionario*, Milano, 2008, 134 e 221 ss.

<sup>61</sup> Sulla quale v. ampiamente SANTOSUOSSO, *Sul collegamento societario nell’ambito dei poteri di fatto di società su società*, cit., 722; per la rilevanza del collegamento indiretto tramite controllata, v. ora la già ricordata Cass. civ. 03/05/2017, n. 10726, con nota di CALVI, *Collegamento societario indiretto: rilevanza della fattispecie e esistenza della relativa presunzione*, cit., in specie 383 ss.

influenza notevole e influenza dominante può risultare assai sfuggente in molteplici situazioni di confine con il controllo di fatto<sup>62</sup>, come è risultato evidente in un celebre e recente caso<sup>63</sup>.

#### BIBLIOGRAFIA

BEI, *Controllo esterno e responsabilità da direzione e coordinamento*, in *Società*, 2016, 76; BERCELLI, *La nozione di società a controllo pubblico nella giurisprudenza amministrativa*, in *Giornale dir. amm.*, 2019, 685; BIANCHI L.A., *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, in *Riv. società*, 2011, 253; BIANCHINI, *La nozione di controllo congiunto nelle cosiddette società pubbliche*, in *Riv. dir. soc.*, 2020, 24; BINI, *Il gruppo SIM e la nozione di controllo*, in *Contr. e impr.*, 1994, 521; BINI, *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, in *Società*, 2011, 1067; CALVI, *Collegamento societario indiretto: rilevanza della fattispecie ed esistenza della relativa presunzione*, in *Riv. dir. soc.*, 2019, 380; CARBONETTI, *Sub Art. 2359*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da D'Alessandro, Padova, 2010, 382; CARDARELLI, *Controllo contrattuale ed abuso della posizione di controllante*, in nota a Cass. civ. 27/09/2001, n. 12094, in *Società*, 2002, 316; CARIELLO, *Dal controllo congiunto all'attività congiunta di direzione e coordinamento*, in *Riv. società*, 2007, 1; CARIELLO, *Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una riflessione generale*, in *Riv. società*, 2003, 1250; CARIELLO, *Tra non controllo e controllo: sul mimetismo e sull'occultamento del controllo c.d. di fatto*, in *Riv. dir. soc.*, 2017, 13; CARIELLO, «Controllo congiunto» e accordi parasociali, Milano, 1997; CARRIERE, *Le operazioni di*

---

<sup>62</sup> CARIELLO, *Tra non controllo e controllo: sul mimetismo e sull'occultamento del controllo c.d. di fatto*, cit., 13 ss.

<sup>63</sup> Caso "Vivendi"; su di esso, quanto all'influenza su Telecom v. Consob, Comunicazione n. 01063431 del 13/09/2017, in *Riv. società*, 2017, 1169; CARIELLO, *Tra non controllo e controllo: sul mimetismo e sull'occultamento del controllo c.d. di fatto*, cit., 34; la comunicazione Consob, che aveva superato il vaglio del Tar Lazio, con sentenza 17/04/2019, n. 4990, è stata poi annullata dal Consiglio di Stato con sentenza 14/12/2020, n. 7972. V., quanto alla partecipazione acquisita in Mediaset e sul conseguente provvedimento dell'Autorità garante delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 43, comma 11, TU sui servizi media, GUIZZI, *Gli incerti confini del "collegamento societario": l'AGCOM e il caso Vivendi/Mediaset*, in *Corr. giur.*, 2017, 1033.

portage azionario, Milano, 2008; COMBA, *Le società a "controllo pubblico" (congiunto): luci e ombri dal (e sul) codice civile?*, in *Giur. it.*, 2020, 2, 391; COSTI, *I sindacati di blocco e di voto nella legge sull'OPA*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1992, I, 472; COSTI, *I sindacati di blocco e di voto nella legge sull'OPA*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1992, I, 472; COSTI, *Parere*, in *Due pareri su come vada inteso il «rapporto di controllo» in presenza di sindacati di voto (art. 4, comma 3, legge n. 1/1991)*, in *Contr. e impr.*, 1991, 1020; DONATIVI, *"Società a controllo pubblico" e società a partecipazione pubblica maggioritaria*, in *Giur. comm.*, 2018, I, 747; DONATIVI, *Impresa e gruppo nella legge antitrust*, Milano, 1996; FIGÀ TALAMANCA, *Direzione e «proprietà transitiva» del controllo di società*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, II, 333; GUERRERA, *Considerazioni in tema di controllo pubblico, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del TUSP*, in *Riv. dir. soc.*, 2018, 517; GUERRERA, *La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*, Torino, 2004, 143; GUIZZI, *Gli incerti confini del "collegamento societario": l'AGCOM e il caso Vivendi/Meidaset*, in *Corr. giur.*, 2017; KINDLER-LIEDER, *European Corporate Law*, Article-by-Article Commentary, Nomos, 2021; LAMANDINI, *Sub art. 2497-sexies, Codice delle società per azioni*, a cura di Portale-Abbadessa, Milano, 2016, 3131; LAMANDINI, *Commento all'art. 26 del d.lgs. 127/91 in tema di bilancio consolidato*, in *Commentario alla nuova disciplina del bilancio consolidato*, in *Nuove leggi civ.*, 1997, 383; LAMANDINI, *Qualche spunto esegetico sulla nozione di "controllo" ai fini del consolidamento integrale*, in *I Gruppi di Società*, Atti del Convegno della Rivista delle Società, Milano, 1996, 1453; LAMANDINI, *Note minime sul patto di sindacato Mediobanca*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 1081; LAMANDINI, *Il "controllo", Nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, Milano, 1995; LAMANDINI, *Appunti in tema di controllo congiunto*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 218; LEMME, *Il governo del gruppo*, Padova, 1997; MACCHIA, *Incertezze sulla nozione di controllo pubblico*, in *Giornale dir. amm.*, 2019, 651; MARCHETTI, *La Comunicazione Consob 13 settembre 2017 e il controllo di fatto*, in *Riv. società*, 2017, 1166; MARCHETTI, *Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale*, in *Riv. società*, 1992, I, 14; MARCHISIO, *"Collegamento societario" e polisemie legislative*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, 91; MONTALENTI, *Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi*, in *Riv. società*, 2007, 321; MUSSO, *Licenze di proprietà industriale e clausole di dominazione: alcuni recenti sviluppi sul controllo "contrattuale"*, in *Contr. e impr.*, 1999, 360 ss.;

NOTARI, *La nozione di "controllo" nella disciplina antitrust*, Milano, 1996;

NOTARI, *Il gruppo "contrattuale" nella disciplina antitrust*, in AA.Vv., *I gruppi di società*, Atti del convegno internazionale di studi, Venezia 16-17-18/11/1995, Milano, 1996, 1697; NOTARI-BERTONE, sub art. 2359, in Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari (a cura di), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008; PAOLONI, *I contratti di coesione nel gruppo bancario cooperativo. Brevi spunti comparatistici sul tema della validità, nell'ordinamento italiano, dei patti di dominazione*, in *Riv. dir. soc.*, 2020, 839; PASSADOR, *Appunti sulla nozione di controllo nella giurisprudenza statunitense: la decisione della Court of Chancery del Delaware in Tesla*, in *Riv. dir. soc.*, 2019, 417; PASSADOR, *Appunti sulla nuova nozione di controllo. Tra principi IAS/IFRS e diritto societario*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, 204; PERRINO, *Il gruppo di società tra fatto e contratto*, in *Foro it.*, I, 2009, 2829 ss.; POLI, *Il pegno di azioni*, Milano, 2000; RANUCCI, *Forme e modalità di controllo di una pluralità di soci pubblici nelle società a partecipazione pubblica*, in *Foro it.*, 2019, 474; RIMINI, *Il controllo contrattuale*, Milano, 2002; RONDINONE, *I gruppi di imprese tra diritto comune e diritto speciale*, Milano, 1999; SANTAGATA, *"Coesione" ed autonomia nel gruppo bancario cooperativo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, 431; SANTAGATA, *Il gruppo paritetico*, Torino, 2001; SANTOSUOSSO, *Sul collegamento societario nell'ambito dei poteri di fatto di società su società*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 722; SBISÀ, *Commento all'art. 2497 c.c.*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da MARCHETTI P.-BIANCHI L.A.-GHEZZI F.-NOTARI M., Milano, 2012, 28; SBISÀ, *Il gruppo SIM-Parere*, in *Contr. e impr.*, 1992, 34; SCHIUMA, *Controllo, governo, partecipazione*, Padova, 1997; SCOGNAMIGLIO, *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, IAS/IFRS, *La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007; SCOGNAMIGLIO, *Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società*, Torino, 1996; SPOLIDORO, *Questioni in tema di controllo di società*, in *Patrimonio sociale e governo dell'impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo*, a cura di Rescio G.A.-Speranzin M., Torino, 2020, 166; SPOLIDORO, *Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust*, in *Riv. società*, 1995, 457; STELLA RICHTER, *"Trasferimento del controllo" e rapporti tra i soci*, Milano, 1996; SUSANNA, *Osservazioni in tema di controllo congiunto e relativa necessaria "formalizzazione" nel testo unico partecipate pubbliche*, in *Società*, 2019, 140; TARELLO, *L'interpretazione della*

*legge*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1980; VALZER, *Abuso di eterodirezione e regimi di responsabilità. La recente giurisprudenza del Tribunale di Milano*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, 3; WEIGMANN, *Verso una definizione di s.r.l. controllata*, in *Riv. dir. soc.*, 2014, 1, 30; ZAMMITTI, *Contratti e clausole di coordinamento nei gruppi di società*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, 165.